

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

0 8 MAR. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

0 8 MAR. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -268-

Oggetto: approvazione dello schema di accordo ex art.15 L.214/2000 tra Aziende Sanitarie e Ospedaliere e Regione Lazio




268 - 8 MAR 2002

U

OGGETTO: approvazione dello schema di accordo tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e la Regione Lazio ai sensi dell'art.15 della legge 7/8/1990 n.241.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTO l'art.6 comma 1 della legge regionale n.16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari;
- VISTA la D.G.R. n.1510/2001 con la quale la Giunta ha approvato un Protocollo di intesa sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Consip e dalla Regione Lazio con l'obiettivo di collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale avviando iniziative di centralizzazione degli acquisti per i fabbisogni del sistema sanitario;
- VISTA la D.G.R. 1804/2001 con la quale la Giunta ha individuato, tra le categorie di beni e servizi oggetto di centralizzazione degli acquisti, i "Medicinali e gas per uso sanitario";
- TENUTO CONTO che con la Delibera di cui al punto precedente la Giunta Regionale ha approvato altresì il "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria" firmato dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio nonché dagli Assessori alla Sanità ed al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie della Regione, con il quale le parti si impegnano a collaborare ad un progetto per la centralizzazione degli acquisti e i Direttori Generali si impegnano, in particolare, ad "aderire agli accordi quadro in ambito regionale, anche delegando la Regione alla stipula di specifici contratti";
- RILEVATO che il comma 2 dell'art.6 L.R.16/2001 recita che: ".....dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultatila Giunta adotta un modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi cui le aziende sono tenute ad attenersi....."
- TENUTO CONTO che il Dipartimento Economia e Finanza, in attuazione di quanto indicato al punto precedente, sta predisponendo la documentazione necessaria a bandire la prima gara sperimentale centralizzata che verterà sui vaccini e che la Regione espletterà le relative procedure per soddisfare i fabbisogni delle Aziende;
- CONSIDERATO pertanto che appare opportuno, in questa fase sperimentale, sottoscrivere un accordo con i Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere attraverso il quale, tra l'altro, le Aziende delegano la Regione Lazio a svolgere, per loro conto ed in loro nome, tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e



268 - 8 MAR. 2002

la Regione Lazio, come già previsto nella D.G.R. 1804/2001, si impegna a mettere a disposizione delle stesse risorse aggiuntive per garantire l'effettuazione dei pagamenti in tempo utile;

VISTO

che l'art. 15 della legge 241/2000 prevede che "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO

pertanto che la forma più adatta al caso di specie risulta essere un accordo tra le parti ai sensi della legge suindicata;

DELIBERA

Di approvare lo schema di Accordo redatto ai sensi dell'art.15 della legge 241/2000 - allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale - che ciascun Direttore Generale sottoscriverà in qualità di legale rappresentante della propria Azienda, e in virtù del quale la Regione Lazio è autorizzata a svolgere tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente in nome e per conto delle Aziende.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



11 MAR. 2002

A handwritten signature and a circular stamp, likely from the same official as the stamp in the bottom left.

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

L'anno duemiladue il giorno undici del mese di marzo, in Roma via Cristoforo Colombo n.212 presso la Regione Lazio sono comparsi:

il dott. nato a il residente via n.
c.f. il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante (Presidente della Regione Lazio o suo delegato) della Regione Lazio con sede in Roma via Cristoforo Colombo n.212;

il dott. nato a il residente in
via c.f., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante (nominativi Direttori Generali o Commissari Straordinari) dell'Azienda ... (d'ora in avanti Azienda), inserire per ogni Azienda C.F., P.IVA e codice attività.

I costituiti rappresentanti, cittadini italiani:



PREMESSO

- che l'art. 6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001 prevede che la Regione attui forme di razionalizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Usi ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie), in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta;
- che con "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria", firmato in data 9 ottobre 2001 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la Regione Lazio, al cui testo si rimanda e che le parti dichiarano di ben conoscere, si è tra l'altro convenuto che "le parti si impegnano a collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale. In particolare le Aziende Sanitarie si impegnano a sviluppare strategie di acquisto, aderire agli accordi quadro in ambito regionale anche delegando la Regione Lazio alla stipula di specifici contratti; aderire a soluzioni di e-procurement e favorire il popolamento della banca dati delle trattative svolte e da svolgere prevista all'art.7 della L.R. 16/2001; favorire lo svolgimento di analisi comparative ed il monitoraggio della spesa sanitaria";
- che con deliberazione n.1804 del 30 novembre 2001, la Giunta Regionale del Lazio ha provveduto alla individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001;

- che con deliberazione n.1510 del 12 ottobre 2001, la Regione ha approvato un protocollo di intesa con Consip ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente l'obiettivo di collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale;
 - che l'Azienda ritiene utile e conveniente, anche al fine dell'individuazione dei quantitativi di beni da sottoporre a forme di centralizzazione degli acquisti da parte della Regione, conferire delega a quest'ultima affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare i contratti per l'acquisto dei beni meglio descritti negli allegati al presente atto che, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - che il procedere a forme di centralizzazione degli acquisti, di cui la Regione Lazio assume un ruolo di impulso, coordinamento e gestione in conformità con quanto disposto all'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001, costituisce interesse comune delle Aziende Sanitarie della Regione anche ai fini del contenimento e del monitoraggio della spesa sanitaria regionale;
 - che l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, consente alle amministrazioni pubbliche di "...concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'articolo 15, comma 2, della legge n.241 /90, dispone che "per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2, 3 e 5;
- che sono stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi tra la Regione Lazio e le altre Aziende Sanitarie, di contenuto identico al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO CONCLUDONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

1. Con il presente accordo l'Azienda, come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare il contratto e/o i contratti per l'acquisto di beni, così come descritto nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.



2. Con il presente accordo, l'Azienda si impegna all'acquisto dei quantitativi di vaccini ad uso umano, indicati nell'allegato al presente atto.

Articolo 3

1. La Regione, con il presente atto è autorizzata a compiere, in nome e per conto dell'Azienda, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, prende atto che le operazioni necessarie per la scelta del contraente di cui all'art.2, sono finalizzate ad un più ampio progetto per l'approvvigionamento di vaccini ad uso umano per le esigenze delle Aziende Sanitarie che hanno già sottoscritto o stanno per sottoscrivere un accordo di contenuto identico al presente atto
2. La Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle procedure di gara; le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi alle procedure di gara saranno sostenute dalla Regione Lazio, mentre le spese di eventuali contenziosi derivanti dall'emissione di ordinativi di fornitura da parte delle singole Aziende Sanitarie saranno sostenute dalle Aziende Sanitarie stesse, di volta in volta interessate.

Articolo 5

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice civile.

2. La Regione dichiara di accettare l'incarico conferitogli con il presente atto e ad adempiere gratuitamente allo stesso. Qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non dar seguito al presente incarico, è tenuta a darne comunicazione entro il 30 giugno 2002 alle Aziende Sanitarie sottoscriventi il presente accordo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il 30-06-2002, qualora la Regione non abbia iniziato entro tale data le procedure di gara, il presente atto cesserà di ogni effetto.

Articolo 6

1. Le parti concordano che l'attività di monitoraggio verrà svolta direttamente dalla Regione Lazio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001.

Articolo 7



1. L'Azienda si obbliga al pagamento dei fornitori aggiudicatari della gara per vaccini ad uso umano, oggetto della delega del presente accordo, entro 90 giorni. D'altro canto, la Regione Lazio si impegna a mettere a disposizione le risorse aggiuntive per garantire l'effettuazione dei pagamenti in tempo utile.
2. Il presente atto, letto e sottoscritto dalle parti è redatto in n. due copie originali, una ciascuna per le parti contraenti.

Roma, 11 Marzo 2002

Per la Regione Lazio

Per l'Azienda

